



Proposta n. 1072 / 2024

**PUNTO 24 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 02/07/2024**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 749 / DGR del 02/07/2024**

**OGGETTO:**

Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra Regione ed Università del Veneto. Anno Accademico 2024-2025. L.R. 7 aprile 1998, n. 8, art. 37, c. 1.



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Vicesegretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Stefania Zattarin	Presente

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**ELENA DONAZZAN**

### **STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA**

### **APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





**OGGETTO:** Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra Regione ed Università del Veneto. Anno Accademico 2024-2025. L.R. 7 aprile 1998, n. 8, art. 37, c. 1.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Si approvano il Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2024-2025 e l'affidamento alle Università del Veneto della gestione delle borse di studio universitarie, della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2024-2025 e relativo schema di Convenzione di affidamento.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

Ai sensi dall'art. 37, c. 1, della L.R. 7 aprile 1998, n. 8, la Giunta regionale approva annualmente il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU) sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11.7.2001) ed in conformità al D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 in tema di Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario (DSU) in relazione all'art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha adottato il Decreto 17 dicembre 2021, n. 1320 "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012" in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal PNRR, il suddetto Decreto ministeriale ha introdotto significative novità, che troveranno applicazione per tutto il periodo della sua vigenza fino al 2026, fatta salva l'eventuale adozione, nel frattempo, del decreto di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012 che determinerebbe il venire meno dell'efficacia della nuova fonte ministeriale.

Il Piano regionale annuale per l'Anno Accademico (A.A.) 2024-2025 ha recepito le modifiche introdotte dal citato D.M. n. 1320/2021 che ha innovato il quadro normativo di riferimento per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

**Il contenuto del Piano.**

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il Piano deve disciplinare, tra l'altro, i seguenti oggetti:

- a. criteri e modalità inerenti alla formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
- b. importi (massimi e minimi) delle borse di studio regionali;
- c. entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
- d. criteri per il riparto del fondo regionale tra le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) per le loro spese di funzionamento;
- e. entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio; istituzione e gestione di strutture abitative;
- f. limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
- g. agevolazioni in favore degli studenti diversamente abili;
- h. criteri di riparto tra le Università e gli ESU delle risorse regionali da destinare al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A.A. 2024-2025;
- i. criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Fondo integrativo statale di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, per borse di studio A.A. 2024-2025, nonché delle risorse regionali



aggiuntive di cui all'art. 18, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012, da destinare a borse di studio per l'A.A. 2024-2025.

In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, precisando per ciascuno di essi le modificazioni e le novità che sono introdotte per il nuovo anno accademico, descritte più specificatamente negli articoli attraverso i quali si articola il Piano.

- a. Criteri e modalità inerenti alla formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi.

Si confermano i criteri e le modalità previsti dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dal D.M. n. 1320/2021 stabilendo, in particolare, che:

- l'assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole): si conferma la riserva del 30% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU, dal Fondo Integrativo Statale e dalle risorse regionali aggiuntive destinate a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi; il restante 70% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo;
- si conferma in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la riserva - che si eleva dal 5% al 7% (limite massimo) - delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già introdotta a partire dall'A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005); detta riserva, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, viene estesa anche alle matricole extra-UE (in possesso di un titolo di studio extra-UE) che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale;
- gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare la propria condizione economica individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); l'ISEE, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, come stabilito dal D.M. n. 1320/2021 e dal Decreto direttoriale 14.3.2024, n. 318 (Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MIUR), non può superare il limite di euro 26.306,25, di importo analogo a quello stabilito per lo scorso anno; l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), è elevato ad euro 42.192,96 (limite massimo stabilito dal Ministero ridotto del 30%); in base alla normativa vigente gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU (ISEEU – Indicatore Situazione Economica Equivalente Università) e la consegna della relativa certificazione; nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEEU/ISPEU (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Università) parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
- gli studenti idonei alla borsa di studio, i quali risultino iscritti a più corsi, hanno la possibilità di ottenere i benefici per il diritto allo studio per il corso di seconda iscrizione qualora non abbiano mai usufruito dei benefici nella carriera di prima iscrizione; inoltre, è introdotta l'ulteriore novità per cui la borsa di studio è riconosciuta allo studente che si iscrive a tempo parziale per ragioni di studio, ciò allo scopo di agevolare la contemporanea iscrizione a più corsi di studio;
- gli studenti internazionali accedono a parità di trattamento con gli studenti italiani ai benefici DSU e presenteranno l'ISEE/ISEE parificato entro il medesimo termine che sarà stabilito dalle Università e dagli ESU, essendo venuta meno la situazione di emergenza sanitaria che negli anni passati giustificava loro, in via straordinaria, di presentare detto documento successivamente alla scadenza ordinaria dei bandi per accedere ai benefici DSU;
- viene precisato che lo studente indipendente deve risultare residente fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni, in un alloggio che utilizzi in forza di un titolo oneroso documentabile;
- ai fini dell'accesso ai benefici, si riconosce allo studente fuori sede la possibilità di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso di studi per un periodo che, cumulato con quello della



frequenza di un tirocinio curriculare in altra città italiana, risulti complessivamente non inferiore a dieci mesi;

- gli studenti titolari di protezione temporanea sono equiparati agli studenti con protezione sussidiaria e a coloro i quali sono riconosciuti rifugiati politici e apolidi per la valutazione della rispettiva condizione economica;
- ai fini della concessione dei benefici per il diritto allo studio, lo studente che, a seguito di passaggio di corso, si iscriva ad un altro, cumula gli anni di precedente iscrizione, decorrenti dalla data della prima immatricolazione, e gli eventuali crediti formativi acquisiti potranno essere computati per l'assegnazione della borsa di studio;
- i bandi per l'attribuzione dei benefici devono essere pubblicati dagli Enti erogatori almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza.

b. Gli importi delle borse di studio regionali.

Gli importi delle borse di studio sono aggiornati, come previsto dal Decreto direttoriale 14.3.2024, n. 317 (Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MIUR), con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al 5,4%, tenuto conto dello status riconosciuto agli studenti, e pertanto sono definiti in euro 7.015,97 per lo studente fuori sede, euro 4.100,05 per lo studente pendolare e euro 2.827,64 per lo studente in sede; anche quest'anno è rivolta particolare attenzione agli studenti economicamente più svantaggiati prevedendo a loro favore un ulteriore incremento del 15% della borsa di studio. Inoltre, al fine di promuovere l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio è incrementato del 20%. Analogo incremento del 20% dell'importo della borsa di studio è riconosciuto agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio.

c. L'entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione e al servizio abitativo.

Si confermano le tariffe stabilite negli scorsi anni accademici senza procedere ad aggiornarne l'importo; a decorrere dall'A.A. 2024/2025 troveranno applicazione i programmi di mobilità tra le Università italiane, di cui all'art. 1, commi 312-315, della L. n. 213/2023 e, di conseguenza, si prevede che gli studenti partecipanti a queste iniziative accedano al servizio ristorazione alla tariffa c) dell'art. 13 del Piano (euro 5,70), analogamente a quanto già previsto per gli studenti in mobilità internazionale; infine si prevede che la tariffa ridotta del servizio abitativo vada applicata all'ulteriore semestre per il quale si estende il servizio agli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M. n. 1320/2021.

d. I criteri per il riparto del fondo regionale 2025 per le spese di funzionamento degli ESU del Veneto.

Si confermano i criteri di riparto già individuati negli anni precedenti; le risorse che si prevede di assegnare agli ESU per garantire il loro funzionamento nel corso del 2025 ammontano complessivamente ad euro 10.000.000,00.

e. L'entità dei contributi sostitutivi del servizio abitativo.

Si conferma l'importo della trattenuta per il servizio abitativo pari ad euro 1.600,00; l'attuazione del diritto allo studio universitario (DSU) si realizza anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il DSU (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001) come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998; si manifesta l'importanza di valorizzare gli interventi volti ad allargare l'offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l'ampliamento, la riqualificazione, l'adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. n. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l'acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo.



- f. Il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri.

Si conferma unicamente per gli studenti extra-Ue matricole iscritte ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale, la riserva sui posti-alloggio destinati agli studenti matricole in generale pari al 20%.

- g. Le agevolazioni a favore degli studenti diversamente abili.

Si confermano i requisiti di merito agevolati previsti per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% e per gli studenti diversamente abili con riconoscimento ai sensi della L. 104/1992; inoltre si conferma l'esonero dal pagamento della tassa regionale per il DSU a favore degli studenti con disabilità, sia con riconoscimento ai sensi della L. n. 104/1992, sia con invalidità pari o superiore al 66%.

- h. I criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2024-2025.

Si mantiene inalterato il criterio per provvedere al riparto dei fondi destinati ai progetti di mobilità internazionale degli studenti. Il riparto prende in considerazione il criterio costituito dal numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell'A.A. 2024-2025, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il DSU già citato e dell'art. 10 del D.P.C.M. 9.4.2001. La novità che viene introdotta consiste nella previsione di una riserva del 10%, a favore degli ESU, da applicare sull'ammontare complessivo del contributo regionale da destinare alla mobilità internazionale degli studenti; le risorse regionali per la mobilità internazionale non utilizzate per l'A.A. 2024/2025 saranno destinate alla mobilità per l'A.A. 2025/2026.

- i. I criteri di riparto, tra le Università e gli ESU del Veneto, del Fondo Integrativo Statale 2024 e delle risorse regionali aggiuntive per borse di studio.

I criteri di riparto delle risorse destinate a sostenere le borse di studio sono confermati in continuità con i precedenti anni accademici in quanto tengono conto, come in passato, degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti; si dispone di applicare gli stessi criteri di riparto anche alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la concessione delle borse di studio. È previsto il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del PNRR e sull'attuazione degli interventi previsti dal D.M. n. 1320/2021 che avverrà secondo le modalità definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Amministrazione centrale titolare di misure del PNRR.

La gestione degli interventi in capo alle Università.

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, c. 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita convenzione (**Allegato B**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle Università del Veneto, anche per l'A.A. 2024-2025, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2024-2025, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della L.R. n. 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, c. 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l'invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l'esperienza maturata nei precedenti anni accademici, appare opportuno confermare anche per l'A.A. 2024-2025 l'autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni



erogate nell'ambito del DSU, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio. La compartecipazione della Regione ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai C.A.F., in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'ANDISU e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

Ai sensi dell'art. 9, c. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 5 ottobre 2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi. Pertanto, le Università verseranno entro il 31.1.2025 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

Studente fuori sede:	euro 1.600,00	in caso di solo alloggio;
	euro 2.360,00	in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
	euro 760,00	in caso di 1 pasto giornaliero;
Studente pendolare:	euro 540,00	o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero.

Sempre ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l'eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell'ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31.1.2025 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

Studente fuori sede:	euro 1.520,00	in caso di 2 pasti giornalieri.
----------------------	---------------	---------------------------------

La gestione degli interventi in capo agli ESU.

Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall'articolo 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Gli ESU comunicheranno alla Giunta regionale:

- entro l'11.11.2024, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2024-2025 al 31/10/2024, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
- entro l'1.09.2025, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2024-2025 con indicazione dei soggetti che hanno provveduto al pagamento del tributo regionale e dell'utilizzo analitico delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30.6.2025.

Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.



Anche gli ESU, al pari delle Università:

1. provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
2. potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l'A.A. 2024-2025, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell'**Allegato A**.

Gli ESU si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.

Gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012).

La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere anche agli ESU, al pari delle Università, nei limiti delle rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs. 26/08/2016, n. 174, esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:

- a. la comunicazione di report, anche periodici, in merito:
  - ai controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di usufruire delle prestazioni a tutela del DSU e ai relativi esiti;
  - agli importi ripetuti dall'Università ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
  - alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nelle singole fattispecie;
  - agli importi versati dagli interessati a titolo sanzionatorio;
  - agli importi versati dagli interessati a titolo di tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996;
  - ai controlli svolti sugli importi pagati dagli studenti a titolo di tassa regionale per il DSU iscritti alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;
- b. la trasmissione, ove necessario, di copia dei verbali di accertamento, degli atti di contestazione, dei rapporti e dei provvedimenti di ingiunzione.

L'aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

La Giunta regionale aggiorna l'importo della tassa regionale per il DSU, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, il cui gettito è destinato all'erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'anno accademico. Detto tasso era stato indicato al 2,3% con la presentazione della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (NADEF) 2023 (settembre 2023) ma è stato rivisto all'1,1% con la presentazione del Documento di Economia e Finanza 2024 (aprile 2024). Di conseguenza è stato applicato il tasso percentuale inferiore ai fini dell'aggiornamento del tributo regionale. Pertanto, rilevato che il tasso d'inflazione programmato per il





2024 è sceso dal 2,3% all'1,1%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2024-2025 sono stati così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2024-2025		
Fasce della Tassa	Limite minimo della Fascia	Limiti massimo della Fascia
I	euro 141,00	euro 161,99
II	euro 162,00	euro 185,99
III	euro 186,00	

Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso le Università del Veneto, l'importo corrispondente alla tassa per il Diritto allo Studio Universitario andrà versato una sola volta, a favore dell'Università indicata quale sede principale di studio.

Le poste finanziarie destinate ammontano a euro 44.850.000,00, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati con gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", a valere sul bilancio regionale di previsione 2024-2026, approvato con la L.R. 22/12/2023, n. 32 e sul bilancio regionale di previsione 2025-2027, previa approvazione, nei seguenti termini:

- per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2025 di euro 10.000.000,00 [funzionamento (Fondo 90%) – Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio A.A. 2024-2025 di euro 21.700.000,00, che si prevede sarà in linea con quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'A.A. 2023-2024, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
- per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale A.A. 2024-2025 di euro 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio A.A. 2024-2025 di euro 13.000.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione.

La spesa prevista a carico del bilancio regionale 2025-2027 potrà essere eseguita in conformità agli stanziamenti di bilancio definiti dalla legge regionale di approvazione del documento di Bilancio.

Si propone all'approvazione della Giunta regionale il Piano Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2024-2025, **Allegato A** e lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, **Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l'affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il DSU per l'A.A. 2024-2025.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente



legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 34 della Costituzione;
- il D.P.R. 31/08/1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286";
- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.P.C.M. 09/04/2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 02/12/1991, n. 390";
- il D.M. 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 03/11/1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.mi.;
- il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio";
- il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- il D.Lgs. 26/08/2016, n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il D.M. 13/02/2024, n. 440 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2024/2025";
- il D.M. 17/12/2021, n. 1320 "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 06/11/2021, n. 152";
- i Decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca nn. 317 e 318 del 14/03/2024 con cui, rispettivamente, sono stati aggiornati gli importi delle borse di studio e i valori ISEE/ISPE per l'anno accademico 2024/2025;
- la Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 13676 dell'11/05/2022;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal Governo in data 29 aprile 2021;
- la L.R. 18/06/1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito";
- la L.R. 07/04/1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
- la L.R. 29/11/2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
- la L.R. 22/12/2023, n. 32 "Bilancio di previsione 2024-2026";
- il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29/12/2023 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;
- la DGR n. 1615 del 22/12/2023 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026";
- la DGR n. 36 del 23/01/2024 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000, n. 3550/2003 e n. 1500/2005;
- il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001;
- le note dell'Università Cà Foscari Venezia prot. n. 84241 del 03/04/2024, dell'Università degli Studi di Padova prot. n. 166113 del 03/04/2024, dell'ESU di Padova prot. n. 2322 del 05/04/2024, dell'ESU di Venezia prot. n. 874 del 05/04/2024, dell'Università IUAV di Venezia prot. n. 177914 del 10/04/2024;
- l'incontro tenutosi il 10 giugno 2024 tra le Università, gli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario e i competenti uffici della Direzione Formazione e Istruzione a Venezia;
- l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54.



## DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Annuale degli interventi di attuazione del DSU per l'A.A. 2024-2025, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di affidare, anche per A.A. 2024-2025, mediante Convenzione, alle Università del Veneto:

- la gestione delle borse di studio,
- la riscossione e l'eventuale rimborso della tassa per il DSU per l'A.A. 2024-2025,

per gli studenti iscritti alle Università stesse;

4. di affidare, anche per l'A.A. 2024-2025, agli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto:

- la gestione delle borse di studio;
- la riscossione e l'eventuale rimborso della relativa tassa per il DSU per l'A.A. 2024-2025, per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;
- la gestione degli altri interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario, secondo quanto disposto nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

5. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto di cui al punto 3. che, per conto della Regione, sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate del Veneto, potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU e la consegna della relativa certificazione, di cui all'art. 4 dell'**Allegato A**, per l'accesso ai benefici del DSU;
7. di autorizzare le Università del Veneto, anche per l'A.A. 2024-2025, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;
8. di stabilire, per l'A.A. 2024-2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il servizio di cui al punto 6 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 3.6.2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
9. di autorizzare gli ESU del Veneto, anche per l'A.A. 2024-2025, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;
10. di rideterminare gli importi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2024-2025 come segue per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2023-2024		
Fasce	Limite minimo	Limiti massimo



della Tassa	della Fascia	della Fascia
I	euro 141,00	euro 161,99
II	euro 162,00	euro 185,99
III	euro 186,00	

11.di determinare in euro 44.850.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", a valere sul bilancio regionale di previsione 2024-2026, approvato con L.R. 22/12/2023, n. 32 e sul bilancio regionale di previsione 2025-2027, previa approvazione, nei seguenti termini:

- per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2025 di euro 10.000.000,00 [funzionamento (Fondo 90%) – Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio A.A. 2024-2025 di euro 21.700.000,00 (in base a stanziamento di capitolo), che si prevede sarà in linea con quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'A.A. 2023-2024, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
- per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale A.A. 2024-2025 di euro 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio A.A. 2024-2025 di euro 13.000.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione;

12.di dare atto che la spesa a carico dei capitoli 071204 e 071208, prevista a valere sul periodo di bilancio 2025-2027, potrà essere eseguita previa approvazione dello stesso documento di bilancio e conformemente agli stanziamenti che saranno approvati con la legge regionale;

13.di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto della presente deliberazione, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e coerente utilizzo delle risorse regionali e dei fondi di competenza disponibili;

14.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. d) e 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

15.di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE  
Vicesegretario della Giunta regionale  
ai sensi della DGR 1671/2020  
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -





**PIANO REGIONALE ANNUALE**  
**DEGLI**  
**INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL**  
**DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**  
  
**ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

(Provvedimento regionale di applicazione del D.P.C.M. 09/04/2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390”, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lett. a) e d) della L. 30 dicembre 2010, n. 240”, del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 17 dicembre 2021 n. 1320, della L.R. 07/04/1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”, della Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. 0013676 dell’11 maggio 2022 e del Programma Triennale Regionale per il DSU approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell’11/07/2001).



914e49bf



**Articolo 1****I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti**

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti si intendono le seguenti prestazioni sociali agevolate concesse agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi:
  - a) le borse di studio;
  - b) i prestiti fiduciari;
  - c) i servizi abitativi;
  - d) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti;
  - e) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all'articolo 10, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001;
  - f) le borse di studio concesse dalle Università, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.C.M. 09/04/2001.
  
2. Per i prestiti fiduciari si rinvia alle disposizioni delle DDGR n. 4013 dell'11/12/2007, n. 2557 del 16/09/2008 e n. 2220 del 03/12/2013.

**Articolo 2****I corsi di studio per cui sono concessi i benefici**

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1 (fatti salvi i prestiti fiduciari) sono attribuiti, per concorso, secondo le modalità previste dall'articolo 3 e dall'articolo 7, agli studenti iscritti, entro il termine previsto dai bandi ai seguenti istituti aventi sede principale nel Veneto:
  - a) università statali;
  - b) istituti universitari statali;
  - c) università non statali legalmente riconosciute;
  - d) istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  - e) scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;e ai seguenti corsi:
  - a) di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione di durata almeno biennale (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 17/08/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca attivati ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210 (articolo 4);
  - b) di istruzione superiore previsti dall'articolo 3 del D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  - c) di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dall'articolo 3 del D.P.R. 08/07/2005, n. 212;
  - d) attivati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10/01/2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.
  
2. Gli studenti di cui al comma 1 devono risultare idonei ai benefici in riferimento al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.
  
3. I benefici sono concessi:
  - a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;  
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
  - b) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;  
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
  - c) agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;  
il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;



914e49bf



- d) agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispetti ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.
4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti a), b) e c). A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all'estero. Per i corsi di cui ai punti a), b) e c), la borsa di studio per l'ultimo semestre viene corrisposta nella misura del 50% rispetto all'importo complessivo.
5. La borsa di studio, nella misura di cui all'articolo 6, comma 9, è concessa anche agli studenti a tempo parziale (per ragioni di lavoro, di studio salute o famiglia opportunamente documentate), iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico delle Università, idonei al beneficio in base ai requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 4 ed in base ai requisiti di merito specificamente previsti all'articolo 5, commi 4, 11, 12 e 13. Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, la borsa di studio è concessa per un periodo di 7 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.  
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea magistrale, la borsa di studio è concessa per un periodo di 5 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.  
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la borsa di studio è concessa per un periodo di 13 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.  
La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del livello di corso prescelto.
6. Lo studente che conseguirà il titolo di studio di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, otterrà un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse residuali disponibili a seguito del pagamento di tutti gli idonei alle borse di studio iscritti all'anno accademico di riferimento del presente Piano annuale.
7. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
8. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi ad anni successivi al primo non può individuare il corso di seconda iscrizione, ai fini dei benefici per il diritto allo studio, qualora ne abbia già usufruito nella carriera di prima iscrizione. Qualora uno studente iscritto ad un corso di studio non abbia mai usufruito dei benefici per il diritto allo studio nella carriera di prima iscrizione, il cui titolo non risulti ancora conseguito, può chiedere i medesimi benefici (mai richiesti) per il corso di studio di seconda iscrizione. Se il corso di studio individuato ai fini dei benefici per il diritto allo studio universitario è a tempo parziale, l'incremento del 20% va parametrato all'importo della borsa riconosciuta.

### Articolo 3

#### Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.  
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4.
2. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.  
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4.



914e49bf



3. Agli studenti iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea magistrale, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.  
I requisiti di merito sono poi ulteriormente valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4.
4. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.
5. A seguito dell'introduzione della normativa sull'ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare, attestare e dichiarare in via sostitutiva il nuovo ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.P.C.M. 09/04/2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici A.A. 2024-2025 dovrà avvenire con le seguenti modalità:
  - a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi:  
dovrà essere approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'articolo 4;
  - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi:  
dovranno essere approvate graduatorie di merito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;  
nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici;  
in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.
7. Ai fini dell'accesso ai benefici sono definiti:
  - a) in sede:  
lo studente residente nel Comune, o nell'area circostante, sede del corso di studio frequentato entro 40 km di distanza o lo studente iscritto ai corsi di studio che si svolgono prevalentemente in teledidattica;
  - b) pendolare:  
lo studente che si dichiara tale, residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato distante oltre 40 km ma entro 80 e/o che presenti tempi di percorrenza superiori a 40 minuti e ricompresi entro 80; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli ESU d'intesa con le Università;
  - c) fuori sede:  
lo studente residente in un luogo distante oltre 80 km o oltre 80 minuti di percorrenza dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi (i percettori di borsa devono possedere il titolo oneroso per l'ultimo semestre fino al conseguimento del titolo relativo al corso di studi frequentato o per un periodo non inferiore ai cinque mesi nel corso dell'anno accademico);  
lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che, in assenza di strutture residenziali pubbliche nei pressi di tale sede, prende comunque alloggio per un periodo non inferiore a dieci mesi nelle strutture pubbliche;  
qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;



914e49bf





- allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi, ma che nello stesso anno accademico frequenti un programma di studi all'estero (compresi stage e tirocini) promosso dall'Università oppure svolga un tirocinio curriculare in Italia in una sede distante oltre 80 km o oltre 80 minuti dalla sede del corso di studi è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all'estero o nella città italiana sede del tirocinio prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con il primo in Italia, non sia inferiore a dieci mesi;
- lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi e tra la sede del corso di studi frequentato o tra la sede universitaria frequentata e la località dove lo studente prende alloggio ricorrono le distanze e i tempi di percorrenza utili ad individuare lo studente in sede (meno di 40 km e tempi di percorrenza inferiori a 40 minuti);
- d) la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.
8. Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso di cui sopra al comma 7, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
- Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, le Università e gli ESU eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dell'art. 11, commi 1-5, del citato D.P.C.M., sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, del medesimo D.P.C.M., avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
- Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, dell'art. 11 del citato D.P.C.M.
- La Regione, a sua volta, si riserva di chiedere rapporti periodici alle Università ed agli ESU e ad effettuare controlli a campione.
- Le Università e gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa statale vigente.
9. I bandi per l'attribuzione dei benefici devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza.
- I termini entro i quali avanzare la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, continuando a differenziare i tempi per coloro che sono iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti agli anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione delle graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.
10. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024 è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro.
- Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro il 30 giugno 2025.
11. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite degli alloggi effettivamente a disposizione degli ESU.



914e49bf



12. Gli ESU possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001. Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari, dandone tempestiva comunicazione all'Università.

#### Articolo 4

##### I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, di cui al successivo comma 8.
3. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.
4. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
  - a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima e che pertanto utilizza a titolo oneroso documentabile;
  - b) presenza di una adeguata capacità di reddito definita in 9.000,00 euro annui valutata sulla base del reddito lordo dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
5. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.
6. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 ad oggetto "Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159).
7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il



914e49bf



03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

8. L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.
9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero, non potrà superare **€ 26.306,25**.  
Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012, dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e dell'art. 4 del D.M. n. 1320/2021 sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di **€ 42.192,96**.
10. In base alla normativa vigente gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della relativa certificazione.
11. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata:
  - una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.C.M. n. 159/2013, ovvero
  - una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero
  - un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato D.P.C.M. n. 159/2013,ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 15/09/2017, n. 147 come modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019, n. 58.

#### **Articolo 5** **I criteri per la determinazione del merito**

1. Per l'accesso ai benefici agli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di studio, non è richiesto alcun requisito di merito, il quale viene valutato ex-post così come stabilito ai commi 4 e 5 del presente articolo.
2. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
3. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2024, n. 20 crediti riconosciuti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e n. 10 crediti per gli altri.  
Per gli iscritti a tempo parziale, al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2024, n. 10 crediti.
4. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2025, non abbiano conseguito almeno n. 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.



914e49bf



La borsa è revocata agli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dei corsi di laurea, e di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2025, non abbiano conseguito almeno n. 10 crediti.

Gli ESU e le Università, in casi eccezionali e documentati, resi noti alla Regione, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

In caso di revoca, le somme rimosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 6, devono essere restituiti facendo riferimento alla tariffa intera e, per quanto riguarda la ristorazione, alla tariffa b) di cui all'articolo 13, comma 3.

5. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di laurea sono i seguenti:
  - a) per il secondo anno:
    - n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
  - b) per il terzo anno:
    - n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - c) per l'ultimo semestre:
    - n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
  
6. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono:
  - d) per il secondo anno:
    - n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
  - e) per il terzo anno:
    - n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - f) per il quarto anno:
    - n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - g) per il quinto anno:
    - n. 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - h) per il sesto anno:
    - ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - i) per l'ulteriore semestre:
    - n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
  
7. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 5 e 6, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
  - j) n. 5 crediti:
    - se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
  - k) n. 12 crediti:
    - se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
  - l) n. 15 crediti:
    - se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus non è previsto per il conseguimento dei requisiti di merito da parte degli studenti iscritti a tempo parziale e per chi si iscrive ad un corso di laurea magistrale il cui titolo di accesso è una laurea conseguita all'estero, a partire dalla coorte 2023/2024.



914e49bf



8. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale sono i seguenti:
- m) per il secondo anno:
    - n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - n) per l'ultimo semestre:
    - n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
- Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
- Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il "bonus" di cui al comma 8, solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.
9. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi, solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
10. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle Università.
11. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea sono i seguenti:
- o) per il secondo anno:
    - n. 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - p) per il terzo anno:
    - n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - q) per il quarto anno:
    - n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - r) per il quinto anno:
    - n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - s) per il sesto anno:
    - n. 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - t) per il settimo anno:
    - n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
12. I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale, sono i seguenti:
- u) per il secondo anno:
    - n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - v) per il terzo anno:
    - n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - w) per il quarto anno:
    - n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - x) per il quinto anno:
    - n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
13. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sono i seguenti:
- y) per il secondo anno:
    - n. 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - z) per il terzo anno:
    - n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - aa) per il quarto anno:
    - n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - bb) per il quinto anno:
    - n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;



914e49bf



- cc) per il sesto anno:  
n. 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- dd) per il settimo anno:  
n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- ee) per l'ottavo anno:  
n. 165 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- ff) per il nono anno:  
n. 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- gg) per il decimo anno:  
n. 220 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- l) per l'undicesimo anno:  
n. 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- m) per il dodicesimo anno:  
n. 275 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- n) per il tredicesimo anno:  
n. 300 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
14. Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti dal presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche Università.
15. Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi o di decadenza dagli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.  
Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.
16. Lo studente che, a seguito di passaggio di corso, si iscriva ad altro corso di studi universitario, ai fini della concessione dei benefici per il diritto allo studio di cui al D.P.C.M. 09/04/2001 e del D.M. 17/12/2021, n. 1320 cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della prima immatricolazione. Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio.

## Articolo 6

### Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. La borsa di studio regionale è un beneficio attribuito per concorso:  
agli studenti iscritti ai corsi di laurea (anche a tempo parziale), di laurea magistrale (anche a tempo parziale), di laurea magistrale a ciclo unico (anche a tempo parziale), di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 14/12/2021, n. 226 [per questi ultimi la borsa di studio va determinata nella misura di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo].
2. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.  
L'importo massimo delle borse di studio erogato in due rate semestrali, è stabilito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dell'art. 3, comma 2, del D.M. 17/12/2021, n. 1320, come segue:
- |                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| a) studente fuori sede: | Euro | 7.015,97; |
| b) studente pendolare:  | Euro | 4.100,05; |
| c) studente in sede:    | Euro | 2.827,64. |



914e49bf



3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dell'Accordo stipulato in data 05/10/2001 tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti, assicurando la Regione, attraverso gli ESU, il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto al corso di studi, l'importo minimo delle borse di studio per gli studenti fuori sede e per gli studenti pendolari, è il seguente:
- a) studente fuori sede:
- |      |  |
|------|--|
| Euro | 5.415,97+ alloggio;                        |
| Euro | 4.655,97 + alloggio + 1 pasto giornaliero; |
| Euro | 6.255,97 + 1 pasto giornaliero;            |
- b) studente pendolare: Euro 3.560,05 o l'eventuale importo superiore (sino ad un massimo di Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero;
- c) studente in sede: Euro 2.827,64 senza pasto giornaliero.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si demanda agli ESU l'eventuale ulteriore accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede vincitori di borsa, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.  
Qualora l'accordo venga raggiunto, l'importo minimo della borsa di studio per lo studente fuori sede sarà il seguente:
- a) studente fuori sede: Euro 3.895,97 + alloggio + 2 pasti giornalieri;  
Euro 5.495,97 + 2 pasti giornalieri.
5. Le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2025, il contributo per l'erogazione dei servizi garantiti di cui sopra, come segue:
- a) studente fuori sede: Euro 1.600,00 in caso di solo alloggio;  
Euro 2.360,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;  
Euro 760,00 in caso di 1 pasto giornaliero;  
Euro 1.520,00 in caso di 2 pasti giornalieri;  
Euro 3.120,00 in caso di alloggio + 2 pasti giornalieri, nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo;
- b) studente pendolare: Euro 540,00 o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore a Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero;
- c) studente in sede: nessun importo.
6. Al fine di agevolare gli studenti economicamente più svantaggiati, agli studenti con indicatore ISEE inferiore alla metà del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 4, comma 9, del presente Piano (€ 13.153,12), l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%. Questo incremento del 15% della borsa non è cumulabile con l'incremento del 20% della borsa per le studentesse STEM.  
La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 17.537,50) nel rispetto del principio della progressività delle borse di studio.  
Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo. Si riporta di seguito la tabella che esplicita il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento:



914e49bf



LIVELLO ISEE	Importo Borsa studente fuori sede	Importo Borsa studente pendolare	Importo Borsa studente in sede
Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento (da 13.153,11 € a zero)	8.068,36 € (aumentata del 15%)	4.715,05 € (aumentata del 15%)	3.251,78 € (aumentata del 15%)
Compreso tra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento (tra 13.153,12 € e 17.537,50)	7.015,97 € (importo pari al 100%)	4.100,05 € (importo pari al 100%)	2.827,64 € (importo pari al 100%)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento (da 17.537,51 in su)	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 3.507,98 €)	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 2.050,02 €)	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.413,82 €)

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione, per ottenere un aumento del suo importo, a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.
8. Le borse di studio regionali possono essere cumulate con altre borse di studio che non presentino finalità analoghe al mantenimento a qualsiasi titolo attribuite, oltre a quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità).  
Qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore, o risulti contemporaneamente vincitore, di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.
- 8-bis. Lo studente, idoneo alla borsa di studio per i corsi ai quali è iscritto contemporaneamente, è tenuto a comunicare all'Ente erogatore l'iscrizione di riferimento per ricevere la borsa, entro una settimana dalla data di pubblicazione della graduatoria. In caso di omessa comunicazione entro il termine prestabilito, l'Ente erogatore non provvederà a corrispondere allo studente la maggiorazione della borsa del 20%.”
9. L'importo annuale della borsa di studio degli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale e ciclo unico è il seguente:
- studente fuori sede Euro 3.507,98;
  - studente pendolare Euro 2.050,02;
  - studente in sede Euro 1.413,82.
- Ai suddetti studenti la borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro.  
Al fine di agevolare gli studenti economicamente più svantaggiati, agli studenti con indicatore ISEE inferiore alla metà del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 4, comma 9, del presente Piano (€ 13.153,12), l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%.  
Questo incremento del 15% della borsa non è cumulabile con l'incremento del 20% della borsa per le studentesse STEM.  
La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento, previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 17.537,50).  
Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo.  
Per il settimo anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea (triennale) e per il quinto anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea magistrale (biennale), l'importo della borsa di studio non subirà riduzioni. Si riporta di seguito la tabella che esplicita il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento:



914e49bf





LIVELLO ISEE	Importo Borsa studente fuori sede	Importo Borsa studente pendolare	Importo Borsa studente in sede
Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento (da 13.153,11 € a zero)	4.034,17 € (aumentata del 15%)	2.357,52 € (aumentata del 15%)	1.625,89 € (aumentata del 15%)
Compreso tra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento (tra 13.153,12 € e 17.537,50)	3.507,98 € (importo pari al 100%)	2.050,02 € (importo pari al 100%)	1.413,82 € (importo pari al 100%)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento (da 17.537,51 in su)	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.753,99 €)	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.025,01 €)	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 706,91 €)

10. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede, mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio.
11. Gli ESU assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le Associazioni degli Studenti, degli Inquilini e della Proprietà.
12. Gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.
13. In caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa di studio, qualora la stessa sia stata erogata parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio:
  - a) per la parte di servizi goduti dallo studente: l'Università ha diritto alla restituzione verso lo studente e, a tal fine, l'ESU deve comunicare all'Università gli importi che lo studente deve restituire;
  - b) per la parte di servizi non goduti dallo studente: l'Università ha diritto al rimborso verso l'ESU.
14. La borsa di studio è revocata agli studenti che:
  - a) si ritirino dal corso degli studi entro il 10 agosto dell'anno accademico di ottenimento della borsa di studio;
  - b) si trasferiscano ad altro Ateneo entro il 10 agosto dell'anno accademico di ottenimento della borsa di studio;
  - c) si laureino nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello di ottenimento della borsa di studio. In questo caso lo studente dovrà restituire, prima della data di conseguimento del titolo, le somme riscosse e il contributo per l'erogazione dei servizi (alloggio e ristorazione) goduti, calcolati alle corrispondenti tariffe (tariffe senza requisiti).
15. Lo studente iscritto ad un Istituto universitario avente sede nel Veneto, che abbia versato la tassa regionale DSU, non è tenuto a pagare nuovamente la tassa ad un altro Istituto universitario avente sede nel Veneto nel caso di trasferimento o di rinuncia agli studi nel corso dello stesso anno accademico. Non è previsto il rimborso della tassa regionale salvo il caso di doppio pagamento del tributo.



914e49bf



**Articolo 6 bis****Le borse di studio a favore delle studentesse dei corsi S.T.E.M. e degli studenti iscritti a più corsi**

1. Al fine di promuovere l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio è incrementato del 20%. Analogo incremento del 20% dell'importo della borsa di studio è riconosciuto agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio ai quali è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio incrementata ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal presente Piano per l'intera durata dei corsi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato l'incremento. L'importo della borsa è così incrementato in misura diversificata in relazione alla condizione abitativa dello studente o della studentessa:
  - a) studente fuori sede: 8.419,16 € (di cui 1.403,19 € a titolo di incremento);
  - b) studente pendolare: 4.920,06 € (di cui 820,01 € a titolo di incremento);
  - c) studente in sede: 3.393,16 € (di cui 565,52 € a titolo di incremento).

Per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di USTAT al seguente link: <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>. Gli incrementi della borsa di studio per le studentesse iscritte ai corsi STEM e per gli studenti iscritti a più corsi non sono cumulabili tra loro e con gli incrementi spettanti allo studente indipendente previsti dall'art. 6 ter del presente Piano.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dell'Accordo stipulato in data 05/10/2001 tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti, assicurando la Regione, attraverso gli ESU, il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto al corso di studi, l'importo della borsa di studio per la studentessa iscritta ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e allo studente iscritto contemporaneamente a più corsi di studio, fuori sede e pendolare, è il seguente:
  - a) studente fuori sede: Euro 6.819,16 + alloggio;  
Euro 6.059,16 + alloggio + 1 pasto giornaliero;  
Euro 7.659,16 + 1 pasto giornaliero;
  - b) studente pendolare: Euro 4.380,06 o l'eventuale importo superiore (sino ad un massimo di Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero;
  - c) studente in sede Euro 3.393,16 senza pasto giornaliero.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si demanda agli ESU l'eventuale ulteriore accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede vincitori di borsa, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.  
Qualora l'accordo venga raggiunto, l'importo minimo della borsa di studio per la studentessa iscritta ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e allo studente iscritto contemporaneamente a più corsi di studio, fuori sede, sarà il seguente:
  - a) studente fuori sede: Euro 5.299,16 + alloggio + 2 pasti giornalieri;  
Euro 6.899,16 + 2 pasti giornalieri.
4. Al fine di agevolare gli studenti economicamente più svantaggiati, agli studenti iscritti a più corsi con indicatore ISEE inferiore alla metà del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 4, comma 9, del presente Piano (€ 13.153,12), l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%. Questo incremento del 15% della borsa non è cumulabile con l'incremento del 20% della borsa per le studentesse STEM.  
La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento



914e49bf



previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 17.537,50) nel rispetto del principio della progressività delle borse di studio.

Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo. Si riporta di seguito la tabella che esplicita il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento:

LIVELLO ISEE	Importo Borsa studente fuori sede iscritto a più corsi	Importo Borsa studente pendolare iscritto a più corsi	Importo Borsa studente in sede iscritto a più corsi
Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento (da 13.153,11 € a zero)	9.682,03 € (aumentata del 15%)	5.658,08 € (aumentata del 15%)	3.902,13 € (aumentata del 15%)
Compreso tra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento (tra 13.153,12 € e 17.537,50 €)	8.419,16 € (importo pari al 100% dello studente iscritto a più corsi)	4.920,06 € (importo pari al 100% dello studente iscritto a più corsi)	3.393,16 € (importo pari al 100% dello studente iscritto a più corsi)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento (da 17.537,51 in su)	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 4.209,58 €)	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 2.460,03 €)	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.696,58 €)

5. L'importo annuale della borsa di studio della studentessa a tempo parziale iscritta ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) è il seguente:

- d) studente fuori sede Euro 4.209,58 (di cui 701,59 € a titolo di incremento);  
 e) studente pendolare Euro 2.460,03 (di cui 410,00 € a titolo di incremento);  
 f) studente in sede Euro 1.696,58 (di cui 282,76 € a titolo di incremento).

Ai suddetti studenti la borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento, previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 17.537,50).

Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo.

Per il settimo anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea (triennale) e per il quinto anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea magistrale (biennale), l'importo della borsa di studio non subirà riduzioni.

#### Articolo 6 ter

##### Le borse di studio a favore degli studenti indipendenti

1. Allo studente indipendente, individuato dall'art. 4, comma 4, del presente Piano, è attribuita la borsa di studio spettante allo studente fuori sede al quale è equiparato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del D.M. 17/12/2021, n. 1320; l'importo massimo della borsa di studio è il seguente:
- a) studente indipendente: Euro 7.015,97.



914e49bf



**Articolo 7****Riserve per l'assegnazione di borse di studio e servizio abitativo**

1. Nella compilazione delle graduatorie riguardanti le borse di studio regionali (destinate come stabilito all'articolo 15), le Università e gli ESU:
  - a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale cui accedono con un titolo di studio extraUE esclusivamente il 7% delle risorse regionali destinate complessivamente alle matricole (italiane, Ue ed extraUe); qualora, esaurite le graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo (italiani, Ue ed extraUe) e le graduatorie degli studenti matricole (italiani, Ue ed extraUe non inclusi nella riserva) ed una volta assegnato agli studenti matricole extraUe succitati il 7% delle risorse loro riservate, residuino risorse del Fondo integrativo statale di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, le predette risorse residue saranno assegnate agli studenti idonei alla borsa di studio regionale matricole extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale cui accedono con un titolo di studio extraUE;
  - b) riservano agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficino della borsa di studio di cui al D.M. n. 226/2021) una percentuale di risorse rapportata alla percentuale di idonei ai benefici nell'Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti.
  
2. Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo (destinato nella misura del 30% dei posti-alloggio disponibili agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, e nella misura del 70% agli studenti iscritti agli anni successivi al primo), gli ESU:
  - a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale), dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale fino al 20% dei posti alloggio messi a disposizione nel Bando di concorso per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi;
  - b) riservano fino al 10% dei posti disponibili agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato (inclusi quelli che beneficino della borsa di studio di cui al D.M. n. 226/2021);
  - c) possono prevedere sin dall'inizio, in base ai dati storici dell'anno precedente, delle ulteriori riserve in favore delle seguenti tipologie di soggetti, purché condizionino risolutivamente l'assegnazione in favore dei predetti soggetti all'eventuale successiva assegnazione agli studenti idonei fuori-sede a seguito del concorso:
    - c1) studenti pendolari idonei;
    - c2) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in entrata;
    - c3) studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, dottorati, master, corsi di perfezionamento;
    - c4) tirocinanti e iscritti a corsi singoli;
    - c5) soggetti che fruiscono di foresteria universitaria;
    - c6) studenti non in possesso delle condizioni economiche e dei requisiti di merito di cui agli artt. 4 e 5.
  
3. Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo, i posti alloggio destinati agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (nella percentuale di cui al comma 2 del presente articolo) sono così suddivisi:
  - a) sino al 50% a favore degli studenti che devono ancora sostenere le prove di ammissione del MUR ai corsi ad accesso programmato, per il restante 50% o altra percentuale superiore a favore degli studenti che siano già iscritti ai corsi di studio o che abbiano sostenuto le prove di ammissione del MUR ai corsi ad accesso programmato.



914e49bf



**Articolo 8**  
**I contributi per la mobilità internazionale**

1. Compatibilmente con le risorse disponibili, possono beneficiare di contributi regionali per la mobilità internazionale per una sola volta per ciascun corso, gli studenti iscritti alle Università venete, ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione, ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 14/12/2021, n. 226, ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, secondo il seguente ordine di priorità:
  - I. studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2024-2025;
  - II. studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2024-2025;
  - III. studenti in possesso nell'A.A. 2024-2025 dei requisiti di merito di cui all'art. 5 del presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica, non eccedenti il 40% di quelli previsti dall'art. 4 del presente testo.
2. Le risorse da destinarsi a tale scopo verranno ripartite tra le Università e gli ESU in base al numero degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2024-2025 riservando il 10% delle risorse agli ESU.
3. Le risorse regionali per la mobilità internazionale - in attuazione di quanto previsto dal Programma triennale per il DSU approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001 e dall'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001 - dovranno essere assegnate dalle Università e dagli ESU, previo avviso, agli studenti - secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente testo - che partecipino a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2024-2025 (sia programmi promossi dall'Unione europea, sia programmi anche non comunitari), a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva (per le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di Musica, a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento ai fini del curriculum studiorum).
4. Le Università e gli ESU nell'avviso summenzionato dovranno indicare che:
  - a) l'assegnazione dell'integrazione regionale verrà effettuata per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2024-2025, secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente articolo;
  - b) per gli studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2024-2025 e per gli studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2024-2025 l'importo dell'integrazione regionale sarà pari ad € 500,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi; dall'importo dell'integrazione regionale concessa sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario;
  - c) in aggiunta all'integrazione di cui al summenzionato punto b) per gli studenti vincitori ed idonei summenzionati vi sarà il rimborso regionale delle spese di viaggio andata e ritorno sino ad € 100 per i Paesi europei e sino ad € 500,00 per i Paesi extraeuropei;
  - d) per gli studenti in possesso nell'A.A. 2024-2025 dei requisiti di merito di cui all'art. 5 del presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti il 40% di quelli previsti dall'art. 4 del presente testo, vi sarà unicamente l'integrazione regionale pari ad € 125 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di 10 mesi;



914e49bf



- e) la somma complessiva spettante agli studenti di cui ai punti b), c) e d) succitati verrà erogata in due rate, nei limiti delle risorse disponibili:
- una rata iniziale, pari al 40% della somma complessiva, prima dell'avvio del programma di mobilità o durante il programma di mobilità già avviato;
  - una rata finale, pari al 60% della somma complessiva, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma;
- f) nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma, la rata iniziale di cui al punto e) dovrà essere restituita dallo studente all'Università (se iscritto all'Università) o all'ESU (se iscritto ad altra Istituzione) e andrà ad accrescere il Fondo per la mobilità internazionale dell'Anno Accademico successivo.
5. Le Università e gli ESU dovranno trasmettere alla Giunta regionale entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità:
- a) certificazione della durata del periodo di permanenza all'estero per ciascun studente beneficiario dell'integrazione regionale per mobilità internazionale, redatta rispettivamente dalle Università, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, come previsto dall'art.10, co. 2, del D.P.C.M. 09/04/2001;
- b) relazione finale sintetica sugli esiti didattici (conseguimento o meno dei risultati previsti nel programma) redatta dalle Istituzioni di cui al punto a);
- c) rendicontazione in merito all'utilizzo delle risorse regionali destinate alla mobilità internazionale degli studenti, con l'indicazione delle eventuali restituzioni da parte degli studenti, redatta dalle Università e dagli ESU;
- d) le risorse regionali per mobilità internazionale di cui al presente articolo non utilizzate per l'A.A. 2024-2025 dovranno essere destinate dalle Università e dagli ESU a mobilità internazionale per l'A.A. 2025-2026 previa comunicazione al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
6. Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conservano la borsa di studio regionale loro spettante originariamente (borsa di studio fuori-sede, borsa di studio pendolare, borsa di studio in sede), senza possibilità di aumento della predetta borsa.
7. La Regione e le Università offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.  
Le Università assicurano il supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito degli stessi programmi.
8. Gli ESU che intendano destinare risorse proprie per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2024-2025, dovranno attenersi ai criteri e alle modalità di assegnazione di cui al presente articolo.

### **Articolo 9**

#### **Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea**

1. In base all'articolo 46, comma 5, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.  
La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 4 del presente testo.



914e49bf



2. Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.  
Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana, e legalizzata dalle prefetture – uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.  
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.
3. Ai fini dell’accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all’articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001.
4. Qualora la condizione economica (individuata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all’Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.
5. Le Università e gli ESU, per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l’accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.
6. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 13 febbraio 2024 pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 82 del 08/04/2024, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.  
In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l’Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.  
Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.  
In tal caso l’ente che rilascia tale certificazione si impegna all’eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 4.  
Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall’articolo 4.
7. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, apolidi e titolari di protezione sussidiaria e temporanea si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all’articolo 4.



914e49bf



**Articolo 10**  
**Gli interventi a favore degli studenti con disabilità**

1. La Regione e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.  
Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.
2. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.
3. Per gli studenti con disabilità, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Servizio Sanitario Nazionale), pari o superiore al 66%, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 1 è:
  - a) 9 semestri: per i corsi di laurea;
  - b) 7 semestri: per i corsi di laurea magistrale;
  - c) 15 semestri: per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
4. Ai fini dell'accesso al servizio abitativo, non si applica agli studenti con disabilità, in particolare con disabilità motoria o visiva, il criterio della distanza tra luogo di residenza e sede del corso di studi.
5. Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di disabilità hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno.  
Gli accompagnatori degli studenti con disabilità idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.  
Per gli accompagnatori degli studenti con disabilità non idonei, gli ESU, in relazione alle risorse disponibili a bilancio, hanno la facoltà di prevedere:
  - a) o tariffe agevolate per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
  - b) o la gratuità per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
  - c) o interventi ad hoc.
6. Gli accompagnatori degli studenti con disabilità partecipanti ai programmi di mobilità internazionale fruiscono del servizio di ristorazione gratuitamente.
7. Agli studenti con disabilità non si applicano:
  - a) la disposizione che subordina l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto, di cui all'articolo 5, comma 3;
  - b) la disposizione sulla revoca della borsa di studio, di cui all'articolo 5, comma 4.Anche agli studenti con disabilità la borsa di studio è revocata nei casi previsti dall'art. 6, comma 14, lettere a), b) e c).
8. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea sono:
  - a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
  - a2) per il secondo anno, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
  - b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;



914e49bf





- b2) per il terzo anno, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - c1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - c2) per il primo anno fuori corso con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - d1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 144 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - d2) per l'ultimo semestre con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.
9. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono:
- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
  - a2) per il secondo anno con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
  - b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - b2) per il terzo anno, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - c1) per il quarto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - c2) per il quarto anno, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - d1) per il quinto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 152 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - d2) per il quinto anno, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 114 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - e1) per il sesto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 196 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - e2) per il sesto anno, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 147 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - f1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 240 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - f2) per il primo anno fuori corso, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 180 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - g1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 288 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - g2) per l'ultimo semestre, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 216 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.



914e49bf



10. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 8 e 9, lo studente con disabilità con invalidità pari o superiore al 66%, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
- a1) n. 4 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
  - a2) n. 3 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
  - b1) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
  - b2) n. 7 crediti: con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
  - c1) n. 12 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
  - c2) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%.
- La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
11. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale sono:
- a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 24 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - a2) per il secondo anno, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 18 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - b2) per il primo anno fuori corso, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - c1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 96 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
  - c2) per l'ultimo semestre, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1994, n. 104 o per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 72 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
- Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il "bonus" di cui al comma 10 solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.
12. Gli interventi della Regione e delle Università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o enti eroganti.
13. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario come previsto dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68.



914e49bf



**Articolo 11****Gli interventi a favore degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica**

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 1 sono concessi agli iscritti ai corsi attivati dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (nel Veneto: Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
2. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno, che presentino i requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo.
3. Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, i benefici sono attribuiti in base ai requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo ed ai seguenti requisiti di merito:
  - a) gli stessi requisiti di merito richiesti per gli studenti dei corrispondenti corsi universitari, se iscritti a corsi triennali e biennali parificati ai corsi universitari.
4. Agli studenti iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e per gli studenti con disabilità di cui al presente testo.
5. Le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalla Regione che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti con disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%.

**Articolo 12****Gli interventi a favore degli iscritti ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici**

1. Le disposizioni del presente testo si applicano anche agli studenti iscritti ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate.

**Articolo 13****Tariffe dei servizi**

1. Ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 8/1998, il servizio di ristorazione è rivolto a tutti gli studenti delle Università, degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, dei corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, con sede principale nel Veneto.
2. Tale servizio, in base all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 8/1998, viene di norma erogato a tariffe differenziate in base a requisiti di merito e di condizione economica.
3. L'entità minima delle tariffe del servizio di ristorazione è la seguente: (tariffe invariate)
  - a) tariffa di € 2,70: per gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse (come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001) e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso



914e49bf



- contemporaneamente del requisito di reddito e del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;
- b) tariffa di € 4,70: per gli studenti iscritti al primo anno [esclusi gli idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse che accedono alla tariffa a)] e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso dei requisiti di reddito o del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;
- c) tariffa di € 5,70: per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo non rientranti nelle tipologie di cui ai punti a) e b).
4. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.
5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, i borsisti delle Università e degli enti pubblici di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle Università.
6. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della L.R. 8/1998, al servizio di ristorazione possono accedere:
- 1) alle condizioni previste nelle convenzioni concluse tra gli ESU, gli studenti iscritti alle Università venete che frequentino corsi di studio la cui sede sia decentrata rispetto a quella dell'Ateneo di iscrizione e ricompresa nella competenza territoriale di un ESU diverso da quello naturale di riferimento per la gestione degli interventi per il DSU;
  - 2) alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università, con le quali i rispettivi ESU ed Università si siano convenzionate, comprese le Università partecipanti ai programmi di mobilità internazionale.
- Tutti gli studenti in mobilità internazionale e nazionale, ospiti degli Atenei veneti e delle altre Istituzioni di grado superiore, accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.
7. Al di fuori della previsione di cui ai precedenti commi 5) e 6), possono accedere al servizio di ristorazione, alle stesse condizioni degli studenti, esclusivamente coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU ai sensi della L.R. n. 15/1996.
8. Gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.
9. Gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) accedono al servizio ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
10. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della L.R. n. 8/1998, gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli accordi tra gli ESU e le Istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.
11. La fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.
12. Gli studenti fuori sede e pendolari iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa per mancanza di risorse, che pagano per un pasto al giorno la tariffa minima di cui al comma 3, lettera a), qualora diventino beneficiari della borsa in corso d'anno accademico o ad anno accademico terminato, hanno diritto al rimborso dall'ESU delle tariffe pagate.



914e49bf



13. L'entità minima delle tariffe mensili del servizio abitativo è la seguente:

SERVIZIO ABITATIVO	TARIFFA INTERA	TARIFFA RIDOTTA
Stanza singola	Euro 134,90	50% della tariffa intera (Euro 67,45)
Stanza doppia	Euro 108,70	50% della tariffa intera (Euro 54,35)
Stanza tripla	Euro 84,60	50% della tariffa intera (Euro 42,30)

Le tariffe di cui sopra si riferiscono agli alloggi di tipologia minima standard.

La tariffa ridotta si applica agli studenti aventi i requisiti previsti dal presente provvedimento per il concorso alle borse di studio.

La tariffa intera si applica agli studenti beneficiari di borsa di studio, per i quali sia stato monetizzato il servizio relativo.

Le tariffe ridotte possono essere aumentate senza dover aumentare anche le tariffe intere.

14. Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono accedere al servizio abitativo, una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa degli studenti "non idonei-fuori concorso". I vincitori di borsa con lo status di fuori sede iscritti a tempo parziale assegnatari di alloggio ESU sono tenuti a corrispondere direttamente all'ESU la tariffa per l'alloggio.
15. La fruizione del servizio abitativo da parte di soggetti diversi dagli studenti idonei alla borsa di studio può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.
16. Se gli studenti fuori sede beneficiari della borsa di studio rilasciano l'alloggio prima della scadenza dei 10 mesi e non ricorrono ai presupposti per il recesso anticipato del conduttore previsti dalla normativa in materia di locazione, essi hanno diritto al rimborso dall'ESU o dal terzo gestore dei posti letto riservati agli aventi diritto individuato da ESU solo della differenza tra il contributo per l'erogazione del servizio abitativo versato dall'Università all'ESU e la tariffa applicata loro dall'ESU.
17. La tariffa ridotta non si applica agli studenti beneficiari di altra borsa di studio diversa da quella regionale a qualsiasi titolo conferita.
18. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2 possono accedere al servizio di ristorazione erogato dagli ESU alla tariffa determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo, come applicata dall'ESU presso cui fruiscono del servizio medesimo. A tale scopo gli ESU cui tali studenti ordinariamente afferiscono rimborsano all'ESU che effettivamente eroga il servizio il costo sostenuto da quest'ultimo per ciascun pasto fruito dagli studenti.
19. Lo studente vincitore di borsa di studio regionale che opta per un'altra borsa di studio diversa da quella regionale a qualsiasi titolo conferita accede al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
20. Lo studente vincitore di borsa di studio regionale che si assenta per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, può chiedere, al termine del soggiorno all'estero, il rimborso parziale del contributo per l'erogazione del servizio di ristorazione a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del corso di studi in Italia. Il



914e49bf



contributo per l'erogazione del servizio di ristorazione viene rimborsato in rapporto ai mesi di assenza indicati dall'Università ospitante.

21. La tariffa ridotta del servizio abitativo si applica agli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale con riferimento, rispettivamente, all'ottavo semestre, al quattordicesimo semestre e al sesto semestre.

#### **Articolo 14**

##### **Contributo sostitutivo del posto-alloggio**

1. Gli ESU, qualora non vi siano posti-alloggio disponibili, possono erogare agli studenti aventi diritto un contributo sostitutivo del servizio abitativo.
2. L'ammontare del contributo, rapportato alla durata di fruizione dell'alloggio reperito autonomamente dallo studente avente diritto, non potrà superare l'importo di € 1.600,00 su base annua.
3. L'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il diritto allo studio universitario (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001) come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. f) della L.R. n. 8/1998. Si manifesta l'importanza di valorizzare gli interventi volti ad allargare l'offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l'ampliamento, la riqualificazione, l'adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l'acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo.

#### **Articolo 15**

##### **Il fondo regionale per borse di studio**

1. Il Fondo regionale per le borse di studio A.A. 2024-2025 è costituito dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario disciplinata dalla L.R. n. 15/1996 ed istituita dall'articolo 3, commi 20 e seguenti, della L. n. 549/1995, dall'eventuale quota parte di Fondo Integrativo Statale di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 assegnata dallo Stato e dalle eventuali risorse regionali aggiuntive rispetto all'assegnazione relativa al Fondo Integrativo Statale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012.
2. Per l'A.A. 2024-2025, il 30% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dal Fondo statale e dalle risorse regionali aggiuntive è destinata a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)]; il restante 70% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)].
3. L'eventuale quota parte di Fondo statale assegnata dallo Stato alla Regione per borse di studio A.A. 2024-2025, verrà ripartita tra le Università e gli ESU in base ai seguenti criteri:
  - a) 50% delle risorse: in base al numero di studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2024-2025 stilate dalle Università e dagli ESU;
  - b) 50% delle risorse: in base al fabbisogno di risorse di cui necessita ciascun soggetto gestore degli interventi per assicurare la borsa di studio agli studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2024-2025 di cui al punto a).
4. Al fine di individuare il numero degli studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, nonché l'ammontare del fabbisogno di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3, non saranno conteggiate



914e49bf



eventuali risorse proprie che i soggetti gestori degli interventi abbiano destinato all'erogazione di borse di studio.

5. Le risorse regionali aggiuntive e le risorse del PNRR per borse di studio verranno ripartite tra le Università e gli ESU in base ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

#### **Articolo 16**

##### **Il fondo regionale per il funzionamento degli ESU**

1. Il 90% del Fondo regionale per l'anno 2025 destinato al funzionamento degli ESU è ripartito tra gli Enti secondo i seguenti criteri:
  - a) numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2025: peso ponderale 65%;
  - b) numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2024: peso ponderale 10%;
  - c) numero dei posti alloggio erogati dagli ESU nell'A.A. 2023-2024: peso ponderale 10%;
  - d) spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il DSU nel 2024 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, ecc...): peso ponderale 15%.
2. Il 10% del Fondo di cui al comma 1 è ripartito secondo il criterio del costo standard dei servizi di cui agli articoli 23, 25, 26 e 27 della L.R. n. 8/1998, come definito da una successiva deliberazione della Giunta regionale.  
Se tale deliberazione non è emanata entro la data di riparto del 90%, anche il 10% è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1.

#### **Articolo 17**

##### **Informazione, comunicazione e pubblicità delle risorse PNRR**

1. Ciascuna Università e ciascun ESU è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previsti nel Regolamento (UE) 2021/241 del 12/02/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza relativamente all'utilizzo delle risorse del PNRR. A tal fine ciascun Ente erogatore provvederà ad indicare, nella documentazione relativa alle borse assegnate grazie alle risorse addizionali, la seguente frase: "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" riportando negli atti il logo dell'Unione Europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione dell'iniziativa, anche on line, sia web che social.

#### **Articolo 18**

##### **Monitoraggio delle risorse**

1. Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del PNRR e sull'attuazione degli interventi previsti sarà effettuato secondo le modalità e le istruzioni stabilite con circolare del Ministero dell'Università e della ricerca. Il monitoraggio va effettuato a partire dalla corretta classificazione del CUP sotto la voce: "M4C1 – Investimento 1.7 Borse di studio per l'accesso all'università", indicando nell'apposito campo dell'indicatore fisico associato il valore delle borse di studio assegnate distinto per genere come previsto dall'art. 6, comma 1, del D.M. 17/12/2021, n. 1320.



914e49bf







**SCHEMA DI CONVENZIONE**

tra

**LA REGIONE del VENETO**

e

**L'UNIVERSITÀ di \_\_\_\_\_**

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale n. 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ nella persona del Presidente o suo delegato ai sensi dell'art. 52 dello Statuto della Regione il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione;

L'Università degli Studi di \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università nella sua qualità di Magnifico Rettore.;

**P R E M E S S O C H E**

- per l'espletamento dei compiti del Diritto allo Studio la Regione del Veneto e le Università venete intendono promuovere forme sempre più ampie di collaborazione, anche favorendo la stipula, in sede locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli ESU veneti;
- ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 18/06/1996, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per l'Anno Accademico 2024-2025 risulta articolato nelle tre fasce indicate:
  - a) la Fascia 1, di importo da un minimo di euro 141,00 ad un massimo di euro 161,99,
  - b) la Fascia 2, di importo da un minimo di euro 162,00 ad un massimo di euro 185,99,
  - c) la Fascia 3, di importo fisso pari ad euro 186,00;
- ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 15/1996, per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale (compresi quindi i corsi di specializzazione universitaria ed i corsi di dottorato di ricerca attivati ex articolo 4 della L. 03/07/1998, n. 210), le Università e gli Istituti universitari medesimi accettano le domande previa verifica del versamento della tassa regionale per il DSU;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. 07/04/1998, n. 8, va accordato, anche per l'Anno



793748d0



Accademico 2024-2025, l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui alla L.R. n. 15/1996, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti;

- ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 va accordato, per l'Anno Accademico 2024-2025, l'esonero dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
- ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, la Giunta regionale, può, attraverso apposita convenzione, incaricare le singole Università alla riscossione della tassa regionale per il DSU;
- l'articolo 3, comma 5, della L.R. n. 8/1998, prevede che la gestione degli interventi concernenti l'erogazione di borse di studio e le iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore possa essere affidata alle Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione;
- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, la Giunta regionale ha stabilito di affidare alle Università venete anche per l'A.A. 2024-2025, mediante convenzione, la gestione delle borse di studio regionali spettanti agli studenti iscritti alle Università stesse, nonché la riscossione della tassa regionale per il DSU versata dai predetti studenti;
- anche per l'A.A. 2024-2025 agli studenti iscritti alle Università, individuati dall'articolo 2 dell'Allegato A, parte integrante del presente atto, ai fini dell'accesso ai benefici del DSU, si applicano i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ribaditi dall'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ferma restando la competenza della Regione in materia di diritto allo studio, in applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, dell'articolo 3, comma 5, seconda parte, dell'articolo 22 e dell'articolo 30 della L.R. n. 8/1998:

1. i fondi relativi a borse di studio, di cui ai successivi punti 5) e 6) della presente convenzione, verranno trasferiti alle Università affinché queste provvedano alla loro erogazione, anche mediante servizi reali agli studenti (posti alloggio, servizio di ristorazione) assicurati dagli ESU veneti secondo le modalità indicate all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto;
2. l'importo della tassa regionale per il DSU prevista dall'articolo 1 della L.R. n. 15/1996, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, e versato dagli studenti iscritti alle Università, verrà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università;
3. le Università, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998, provvederanno ai rimborsi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2024-2025 agli studenti vincitori o risultati idonei nelle



793748d0



graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti ed ai rimborsi negli altri casi in cui la tassa sia stata indebitamente versata;

4. le Università, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, riconosceranno l'esonero dal pagamento della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2024-2025 agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 05/02/1992, n. 104 o con un'invalità pari o superiore al sessantasei per cento;
5. il totale delle entrate derivanti dal versamento della tassa regionale per il DSU, tenuto conto delle esenzioni accordate agli studenti meritevoli e privi di mezzi, di cui al punto 3), costituirà fondo regionale per le borse di studio e verrà versato direttamente dalle Università agli studenti;
6. il fondo regionale per le borse di studio, oltre che dal gettito della tassa regionale per il DSU di cui al suddetto punto 2), sarà costituito anche dall'eventuale Fondo statale integrativo di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, nonché dalle eventuali risorse regionali aggiuntive;
7. le Università comunicheranno alla Giunta regionale:
  - entro l'11/11/2024, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2024-2025 al 31/10/2024, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
  - entro lo 01/09/2025, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2024-2025 con indicazione dei soggetti che hanno provveduto al pagamento del tributo regionale e dell'utilizzo analitico delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2025;
8. l'eventuale maggior gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2024-2025 rispetto a quello risultante dalla rendicontazione di cui al punto 7), non utilizzato nell'A.A. 2024-2025 andrà ad accrescere il fondo per le borse di studio dell'Anno Accademico 2025-2026;
9. i criteri economici di assegnazione delle borse di studio sono quelli indicati all'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto; i criteri di merito verranno fissati dall'Università, ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 ed ai sensi dell'articolo 5 dell'**Allegato A** al presente atto.

Le Università sono autorizzate a stipulare convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate.

Le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l'A.A. 2024-2025, la Regione del Veneto parteciperà, in via eventuale, attraverso gli ESU del Veneto, ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli



793748d0



Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;

10. sarà compito dell'Università accogliere le domande degli studenti, stilare la graduatoria dei beneficiari e corrispondere gli importi delle borse.

Per l'espletamento delle funzioni relative alle borse di studio, ciascuna Università potrà avvalersi della:

- a) collaborazione dell'ESU;
- b) collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001;

11. il termine per la presentazione delle domande sarà fissato da ciascuna Università, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 12, del D.P.C.M. 09/04/2001 e di cui all'art. 3, comma 9, dell'**Allegato A** al presente atto.

La graduatoria provvisoria verrà comunicata agli ESU tempestivamente affinché gli stessi, entro il 20/11/2024, possano determinare a quali studenti assegnatari di borsa di studio siano in grado di assicurare servizi di vitto e/o alloggio, ai sensi dell'art. 6 dell'**Allegato A** al presente atto.

Per i servizi predetti le Università verseranno all'ESU di riferimento, entro il 31/01/2025, i corrispettivi di cui all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto.

Se l'ESU gestisce in convenzione gli alloggi destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale nei piani annuali di attuazione del diritto allo studio universitario, le Università verseranno agli ESU o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2025, le quote delle borse di studio destinate al servizio abitativo.

La differenza tra l'importo globale della borsa di studio assegnata ed il valore monetario dei servizi reali assicurati sarà versata agli studenti aventi diritto in due rate, di cui la prima entro il 31/12/2024 così come previsto dall'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M. del 09/04/2001 e dalla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 0013676 dell'11/05/2022;

12. le Università si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.

Le Università, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012).

La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere all'Università, nei limiti delle rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs. 26/08/2016, n. 174, esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:

- a) la comunicazione di report, anche periodici, in merito:
  - ai controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di usufruire delle prestazioni a tutela del diritto allo studio universitario e ai relativi esiti;
  - agli importi ripetuti dall'Università ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;



793748d0



- alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nelle singole fattispecie;
  - agli importi versati dagli interessati a titolo sanzionatorio;
  - agli importi versati dagli interessati a titolo di tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996;
  - ai controlli svolti sugli importi pagati a titolo di tassa regionale per il DSU dagli studenti iscritti alle università;
- b) la trasmissione, ove necessario, di copia dei verbali di accertamento, degli atti di contestazione, dei rapporti e dei provvedimenti di ingiunzione;
13. il contributo regionale per la mobilità internazionale degli studenti assegnato alle Università ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, dovrà essere attribuito dalle stesse a studenti iscritti alle Università che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2024-2025, secondo l'ordine di priorità, i criteri e le modalità di cui all'art. 8 dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
14. le Università, entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità, dovranno trasmettere alla Giunta regionale la documentazione di cui all'art. 8, comma 4, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
15. l'eventuale contributo per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2024-2025 non utilizzato dovrà essere destinato a mobilità internazionale per l'A.A. 2025-2026;
16. la presente convenzione vale per l'Anno Accademico 2024-2025.  
Sono comunque fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla convenzione stessa;
17. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Venezia;
18. la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Gli eventuali oneri relativi alla registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene letto, approvato punto per punto e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis), della L. 07/08/1990, n. 241.



